



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO -
PICCOLE MEDIE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E DEI
SERVIZI- DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA
TERRITORIALE URBANA**

- Terza Edizione -

**DISTRETTO ALTA VAL TIDONE
COLLI VERDI, ROMAGNESE, ZAVATTARELLO,
COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE**

Decreto N. 6401 del 29/05/2020

Delibera G.E. N. 68 del 30/07/2021

Indice

Premessa	3
1. Obiettivi.....	3
2. Normativa di riferimento.....	3
3. Soggetti beneficiari	4
3.1 Requisiti.....	4
3.2 Soggetti non ammissibili.....	4
4. Interventi ammissibili	5
5. Caratteristiche dell'agevolazione	5
6. Dotazione finanziaria	6
7. Spese ammissibili	6
7.1 Ammissibilità delle spese	7
7.2 Spese non ammissibili	7
8. Regime di aiuti	8
9. Presentazione delle domande	8
10. Criteri di valutazione.....	9
10.1 Procedura di selezione.....	9
11. Istruttoria	9
11.1 Procedure rendicontazione	10
12. Decadenze, Ispezioni, Revoche e Rinunce	11
12.1 Decadenze.....	11
12.2 Ispezioni e controlli.....	12
12.3 Revoche e rinunce.....	12
13. Responsabile del procedimento.....	12
14. Trattamento Dati	12
15. Pubblicazione e informazioni	13
16. Disposizioni finali.....	13
Allegati	13

Premessa

La Comunità Montana Oltrepò Pavese in qualità di soggetto capofila del Distretto Commerciale Diffuso di Rilevanza Intercomunale "Alta Val Tidone", visto il Decreto N. 6401 Del 29/05/2020 – Identificativo Atto N. 539 – Direzione Generale Sviluppo Economico – Approvazione del Bando "Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana, emana il presente bando per la concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese e per aspiranti imprenditori.

1. Obiettivi

Regione Lombardia, nell'ambito del progetto di cui al Decreto N. 6401 Del 29/05/2020 - Identificativo Atto N. 539 - Direzione Generale Sviluppo Economico - Approvazione del Bando "Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana" con cui sono stati approvati i criteri per l'attuazione della misura, intende consolidare e rafforzare lo sviluppo economico delle imprese del comparto commercio, turismo, artigiano e servizi che insistono sul territorio e che, in modo complementare, contribuiscono all'ampliamento dell'offerta dei servizi disponibili e al miglioramento complessivo delle condizioni socio-economiche della popolazione, in considerazione anche della ripresa dall'emergenza sanitaria Covid-19.

In particolare, il presente bando è omogeneo e funzionale alla "Strategia di Sviluppo 2023: Trame di Paesaggio".

L'Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese come territorio aperto, accessibile e innovativo, che punta a creare un Appennino Lombardo come territorio aperto, in rete con altri territori, accessibile e innovativo, un campo per pratiche sperimentali, un territorio resiliente. Sarà un territorio abitabile, dove risiedere, fare impresa, lavorare, studiare, muoversi, ricevere cura e assistenza. Sarà garantito da una rete di welfare, da dispositivi per l'inclusione sociale, dal trasferimento dell'innovazione, dalla diffusione della conoscenza, da spazi e opportunità per l'innovazione sociale.

Tre sono gli obiettivi cardine di SNAI per questo territorio:

1. Sviluppare il turismo come fattore di sviluppo e coesione per l'Alto Oltrepò;
2. Sostenere la nascita di nuove imprese e promuovere la crescita delle competenze sul territorio;
3. Ampliare e qualificare l'offerta dei servizi di welfare, rafforzando la coesione sociale e la capacità di resilienza della società.

2. Normativa di riferimento

Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 "Definizione di PMI".

Normativa nazionale

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni".

Normativa regionale

- Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i.;
- Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica";
- Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2009 n. 10397 "Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999";
- Deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2019 n. 1833 "Determinazioni in merito alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell'elenco dei distretti del commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397 del 28 ottobre 2009";

- Decreto n. 10612 del 18/07/2019 “Disposizioni Attuative Finalizzate Alla Verifica Del Mantenimento Dei Requisiti Previsti E Alla Costituzione Dell’elenco Dei Distretti Del Commercio Lombardi Individuati Ai Sensi Della DGR 10397 Del 28 Ottobre 2009”;
- D.d.u.o. n. 18701 del 18/12/2019, con cui è stato costituito l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell’Elenco;
- Deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020 n. 3100 “Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’”;
- D.d.u.o. n. 6401 del 29/05/2020 avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA”.

3. Soggetti beneficiari

Possono accedere al finanziamento le imprese che abbiano sede operativa/Unità locale nell’area del Distretto Diffuso del Commercio di Rilevanza Intercomunale “Alta Val Tidone” costituito dai Comuni di: Romagnese, Zavattarello, Colli Verdi.

È ammessa la partecipazione di imprese in partenariato o costituite in Rete di Imprese.

È ammessa la partecipazione di aspiranti imprenditori che:

- Abbiano avviato nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato all’interno di spazi sfitti o in disuso, oppure sfruttare le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure effettuare un subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
- Non abbiano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- Abbiano avviato, prima dell’erogazione dell’agevolazione da parte della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

3.1 Requisiti

Al fine di poter accedere al contributo, i soggetti beneficiari dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- Essere Micro piccole o medie imprese con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014;
- Essere imprese iscritte, ed attive, al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Regione Lombardia;
- Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio Alta Val Tidone che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
 - Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;
 - Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio;
 - Non superare i 600 mq di superficie di vendita;
- Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D. Lgs.;
- Non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l’eccezione dell’unità locale all’interno del territorio del Distretto Diffuso Commercio di Rilevanza Intercomunale “Alta Val Tidone”, che deve essere posseduta alla data di richiesta di erogazione.

3.2 Soggetti non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- Aziende agricole e le aziende agrituristiche;
- Imprese impegnate nel commercio ambulante;

- Imprese con codice prevalente all'ingrosso;
- Strutture alberghiere che non dispongono di servizio ristorazione;
- Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro;
- Imprese riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco, la gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, e altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- Strutture con superficie di vendita > di 600 mq.

Secondo quanto disposto dall'art. 72 della l.r. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", qualora i Comuni/Comunità Montane eroghino agevolazioni alle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, devono acquisire entro la data di concessione del contributo, una specifica dichiarazione del beneficiario in cui lo stesso dichiara che il proprio fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall'attività turistica, pena la decadenza al diritto al contributo per la struttura ricettiva e per il Capofila.

Ai sensi della l.r. 8/2013, le imprese beneficiarie di agevolazioni coperte dalla quota parte di cofinanziamento regionale che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione dello stesso.

4. Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all'interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
- Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato;
- Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
- Accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

5. Caratteristiche dell'agevolazione

Gli interventi dovranno interessare un'unità locale localizzata all'interno dell'area del progetto. L'importo massimo del contributo è pari a €10.000,00 (diecimila/euro), indipendentemente dal valore complessivo dell'investimento. Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli eventi diritto, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa. Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta¹.

1

Esempio 1:

- Importo totale budget di spesa: € 10.000,00;
- Importo spese in conto capitale: € 6.000,00;
- Importo spese di parte corrente: € 4.000,00;
- Aiuto massimo concedibile: € 5.000,00;
- L'aiuto è pari al 50% della spesa totale.

Esempio 2:

- Importo totale budget di spesa: € 10.000,00;
- Importo spese in conto capitale: € 4.000,00;
- Importo spese di parte corrente: € 6.000,00;
- Aiuto massimo concedibile: € 4.000,00;
- L'aiuto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale.

6. Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 16.317,09, su bando finanziato per € 100.000,00, stanziare da Regione Lombardia su Decreto N. 6401 Del 29/05/2020 - Identificativo Atto N. 539 - Direzione Generale Sviluppo Economico - Approvazione del Bando "Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana", approvazione delle linee guida per la rendicontazione e relativa modulistica.

Tali risorse derivano in parte da rinunce delle imprese ammesse al contributo con precedenti atti e in parte da investimenti di valore inferiore al previsto da parte di imprese ammesse al finanziamento sui precedenti bandi.

L'importo messo a bando potrà essere ulteriormente incrementato da risorse aggiuntive a valere su eventuali rinunce e minori spese.

Il contributo è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa € composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.

Il contributo non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all'importo totale delle spese in conto capitale.

La soglia minima di investimento per avere accesso al contributo è pari a euro 1.000,00 (mille/euro).

L'importo massimo del contributo è pari a € 10.000,00 (diecimila/euro), indipendentemente dal valore complessivo dell'investimento.

Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli eventi diritto, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa.

Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

7. Spese ammissibili

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune di localizzazione o in forza di altro titolo autorizzatorio (SCIA, CILA, ecc.):

Spese in conto capitale

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;
- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.

Spese di parte corrente

- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc.);
- Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
- Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
- Spese per eventi e animazione;
- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa.

7.1 Ammissibilità delle spese

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data di 5 maggio 2020 entro e non oltre il 15 Ottobre 2021. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Si precisa che le spese dovranno:

- Essere intestate al soggetto beneficiario;
- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA. /SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzii il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi tassativamente i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare;
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;
- Riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura "Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio". In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore.

Risultano ammissibili le spese per interventi realizzati conformemente alla disciplina urbanistica e edilizia vigente nel Comune sede dell'unità locale oggetto dell'intervento, per le quali sia stato richiesto/rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte dei competenti uffici, anche se ancora in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza. L'autorizzazione della Soprintendenza potrà essere acquisita successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque prima della liquidazione del contributo.

Nel caso non fosse rilasciata i fondi saranno destinati ad altro/ beneficiario/i individuato con decisione insindacabile del Distretto.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto non proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, dovrà essere allegata alla domanda copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto in base al quale possa essere dimostrata la gestione dell'attività all'interno della sede operativa o unità locale oggetto dell'intervento, corredata da specifica dichiarazione del proprietario (Vedi Allegato "C") – unitamente al documento d'identità in corso di validità - con la quale è autorizzato l'intervento, è attestato che il bene sia destinato all'attività oggetto di contributo per un periodo di almeno 5 (CINQUE) anni successivi al pagamento finale del contributo al gestore beneficiario, è attestato che le spese oggetto di contributo sono imputabili esclusivamente al soggetto gestore beneficiario.

7.2 Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- I pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- Le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze;
- Le spese per l'installazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);

- I lavori in economia;
- Le spese per il personale;
- Qualsiasi forma di auto-fatturazione;

Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

8. Regime di aiuti

Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Se il soggetto beneficiario ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti. Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

9. Presentazione delle domande

Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile online dal sito della Comunità Montana Oltrepò Pavese, dai Comuni di Colli Verdi, Romagnese e Zavattarello e dall'Associazione Commercianti della provincia di Pavia.

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 08/09/2021 ed entro e non oltre le ore 16.00 del giorno Venerdì 8 Ottobre 2021.

La domanda (ALLEGATO A) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto con firma olografa, debitamente compilata in ogni sua parte, completa degli allegati al presente bando debitamente compilati e sottoscritti:

- ALLEGATO B) DICHIARAZIONE "DE MINIMIS";
- ALLEGATO C) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO;
- ALLEGATO D) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA;

- ALLEGATO E) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA;
- ALLEGATO M) ATTO DI DELEGA, SE DEL CASO;
- ALLEGATO N) PER LE AZIENDE TURISTICO/RECETTIVE DICHIARAZIONE ATTIVITA' PREVALENTE;
- Carta di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- Copia della visura camerale in corso di validità da cui risulti il codice Ateco.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it indicando come oggetto "Bando Distretti del Commercio Alta Val Tidone – Domanda di contributo". Farà fede quale data di ricevimento, l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC della Comunità Montana Oltrepò Pavese.

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per unità locale.

Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità locale, sarà considerata valida solo ed esclusivamente l'ultima domanda in ordine di protocollo di registrazione della Comunità Montana Oltrepò Pavese, e tutte le domande precedenti verranno automaticamente annullate.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione.

Farà fede quale data di ricevimento del protocollo anche l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC.

Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste:

- difformi dai format scaricabili dai siti internet sopra indicati o incomplete;
- non corredate da tutti gli allegati richiesti;
- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando.

10. Criteri di valutazione

Le domande saranno selezionate con procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, nel rispetto dei termini previsti nel presente bando.

10.1 Procedura di selezione

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine decrescente in base alla data di consegna all'indirizzo PEC.

La procedura di selezione delle domande, nel rispetto dell'art. 2 della L.241/1990, terminerà entro il trentesimo giorno solare dalla chiusura del presente bando con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale che approva la graduatoria dopo aver terminato le verifiche istruttorie (Visura De Minimis, verifica antimafia prevista dal D.lgs. 159/2011, ecc.).

11. Istruttoria

L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà effettuata dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese in qualità di soggetto capofila, tramite apposita commissione composta da cinque membri, di cui tre nominati dalla Comunità Montana (in rappresentanza degli Enti pubblici aderenti al Distretto), uno dalla Associazione Partner Confcommercio della provincia di Pavia ed uno dalla Associazione rappresentativa degli Artigiani.

La Commissione verificherà i seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando.

La procedura di selezione delle domande, nel rispetto dell'art. 2 della L.241/1990, terminerà entro il trentesimo giorno solare dalla chiusura del bando con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale che

approva la graduatoria dopo aver terminato le verifiche istruttorie (Visura De Minimis, verifica antimafia prevista dal D.lgs. 159/2011, ecc.).

L'Ente Capofila si riserva la facoltà di richiedere all'impresa - tramite PEC - ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell'istruttoria formale che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.

Entro 10 (dieci) giorni dal termine dell'istruttoria, il responsabile di procedimento mediante apposito provvedimento, approva gli esiti istruttori con indicazione delle domande ammesse a contributo e dell'entità dello stesso. Nel suddetto provvedimento si darà atto delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria. Ai beneficiari ammessi sarà inviata specifica comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di approvazione delle domande è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente Capofila.

11.1 Procedure rendicontazione

Le ditte beneficiarie dovranno concludere i lavori entro il giorno 30 settembre 2021, pertanto tutte le fatture dovranno avere data ed essere liquidate entro 15 Ottobre 2021.

Entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2021 il soggetto beneficiario dovrà consegnare la rendicontazione finale, redatta secondo le modalità di cui all'Allegato F.

Fatte salve le suddette procedure, il soggetto beneficiario può presentare la rendicontazione finale e contemporanea richiesta di liquidazione del contributo anche in data anteriore al 30 ottobre 2021.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

L'impresa deve presentare la rendicontazione completa della seguente documentazione:

- modulo di rendicontazione (Allegato F) contenente l'attestazione sulla validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l'intervento presentato, nonché l'attestazione di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015;
- relazione sintetica di attuazione dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante;
- copia delle fatture contenenti la chiara identificazione dell'oggetto (le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di Trasporto –DDT, ovvero dalla bolla di consegna);
- quietanza delle fatture (contabile bancaria eseguita ed estratto conto) da cui risulti chiaramente:
 - l'oggetto della prestazione o fornitura;
 - l'importo;
 - le modalità e la data di pagamento.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni). Non sono ammessi pagamenti in contanti, con assegno circolare, bancomat e addebitati su conto corrente non intestato alla Ditta beneficiaria.

Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese eroga il contributo entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Gli scostamenti sulle voci di spesa (variazioni) relative all'investimento ammesso a contributo devono essere comunicate e trasmesse non oltre i 30 giorni precedenti la conclusione degli interventi all'indirizzo PEC cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it, pena la decadenza del contributo.

Il contributo sarà rideterminato in base all'importo degli investimenti effettivamente realizzati.

Non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo.

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese effettuerà l'erogazione del contributo ammesso previa acquisizione del certificato antimafia del richiedente. Qualora il medesimo non fosse pervenuto nei tempi previsti (30 gg), farà fede l'Autocertificazione del richiedente di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Qualora a seguito delle successive verifiche l'Autocertificazione non fosse veritiera, alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese spetterà la restituzione del contributo erogato.

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC).

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio, presso gli Enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Il soggetto responsabile del procedimento procederà altresì a:

- Registrare la misura nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio del codice CAR.
- Registrare i singoli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COR, e riportare tali codici all'interno degli atti di concessione degli aiuti.
- Registrare eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COVAR, e riportare tali codici all'interno degli atti relativi (es: rideterminazione dell'aiuto o erogazione dell'aiuto).
- In caso di adozione del De Minimis, effettuare le relative verifiche istruttorie in fase di concessione tramite la richiesta della Visura De Minimis.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale con richiesta erogazione del contributo.

12. Decadenze, Ispezioni, Revoche e Rinunce

12.1 Decadenze

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal presente Bando e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 5 (cinque) anni dalla data di concessione del contributo stesso;
- non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento.

12.2 Ispezioni e controlli

L'Ente Capofila effettuerà idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, su un numero non inferiore al 30% delle richieste finanziate.

Nei casi di revoca, anche a seguito di controlli, si procederà al recupero dell'agevolazione indebitamente percepita gravata da interessi legali (calcolati sulla base degli interessi in vigore).

12.3 Revoche e rinunce

Il contributo regionale concesso può essere revocato dal Soggetto Capofila qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni ed i vincoli previsti dal bando o nel caso di:

- Rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria comunicata previo invio di PEC alla Cabina di Regia del Distretto;
- Mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni stabilite dal soggetto capofila;
- Mancata realizzazione di almeno il 50% del programma presentato da parte dell'impresa beneficiaria;
- Mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'investimento;
- Non conformità tra progetto presentato e progetto realizzato, salvo i casi in cui sia stata inoltrata richiesta alla cabina di regia del Distretto;
- Riscontro di irregolarità o mancanza dei requisiti (sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato) in sede di verifica da parte delle strutture competenti;
- Mancato rispetto della norma che prevede che i lavori/beni oggetto di contributo non vengano distolti, ceduti o alienati dall'uso previsto all'atto della presentazione della richiesta di contributo prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo.

13. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore dell'Area 2 – Programmazione della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, Dott. Giuseppe Bufalino.

14. Trattamento Dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" (GDPR), si informa che la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta i dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese reperibile al seguente indirizzo e-mail: cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it

Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati o comunque utilizzati, viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente, in particolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico di cui è investito il titolare per il perseguimento della finalità connessa all'espletamento del seguente procedimento:

Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana dell'Alta Val Tidone

Si informa che, tenuto conto delle già menzionate finalità del trattamento, il conferimento dei dati è necessario e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di istruire e concludere il relativo procedimento amministrativo.

I dati che possono essere raccolti e trattati nell'ambito del procedimento, appartengono alle seguenti categorie:

- a) Dati identificativi (ad esempio cognome, nome, nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, ecc.);
- b) Dati bancari.

I dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti designati e da quelli autorizzati al trattamento impiegati presso l'Ente interessati alla richiesta. Gli stessi saranno trattati, per le finalità sopra indicate,

sia per mezzo di archivi cartacei che per mezzo di archivi informatici o telematici e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché nel pieno rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità connesse e/o conseguenti al procedimento in oggetto, a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento; agli enti ed autorità di controllo; ad organismi collegati e preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza, oppure ai soggetti nominati responsabili esterni, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in presenza di un obbligo contrattuale, che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati e agiscano in base alle direttive impartite dal titolare del trattamento.

I soli dati identificativi del partecipante saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, dei partners aderenti al distretto del commercio e su ogni portale volto a garantire l'evidenza pubblica della misura.

Nell'ambito del procedimento non è previsto alcun trasferimento dei dati a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Sarà possibile la loro conservazione anche dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti conseguenti. L'Amministrazione potrà conservare i dati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse, allo scopo di adempiere ad obblighi normativi o di esercitare una legittima facoltà secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. e) del GDPR.

In base all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail sopra indicato.

15. Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sarà pubblicata all'albo pretorio della Comunità Montana Oltrepò Pavese e sulle bacheche istituzionali, online ed offline, di tutti i partners del Distretto del Commercio Alta Val Tidone.

16. Disposizioni finali

L'Ente Capofila si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero opportune a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali o suggerimenti della Regione Lombardia.

Allegati

ALLEGATO A) RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE IMPRESE

ALLEGATO B) DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

ALLEGATO C) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO

ALLEGATO D) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

ALLEGATO E) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA

ALLEGATO F) MODULO RENDICONTAZIONE FINALE

ALLEGATO G) SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

ALLEGATO H) DICHIARAZIONE LIBERATORIA FORNITORI

ALLEGATO I) MODULO RICHIESTA VARIAZIONE

ALLEGATO L) ATTO DI DELEGA

ALLEGATO M) PER LE AZIENDE TURISTICO/RECETTIVE DICHIARAZIONE ATTIVITÀ PREVALENTE